

PARTE SPECIALE – Prima Sezione

Reati di indebita percezione di erogazioni,
truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

INDICE

PARTE SPECIALE – Prima Sezione

	Pag.
1. Le fattispecie dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico.....	3
2. Funzione della Parte Speciale - Prima Sezione	7
3. Processi Sensibili.....	8
4. Regole generali.....	9
4.1 Il sistema in linea generale	9
4.2 Principi generali di comportamento	9
5. Procedure specifiche	11
5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili	11
6. I controlli dell'OdV.....	12
6.1. I responsabili interni.....	12
6.2 Le schede di evidenza	12
6.3 Attività ispettiva e di impulso.....	13

1. Le fattispecie dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

Tali delitti sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€ 1549.37):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) si configura qualora, al

fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A., nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc. .

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1549.39) se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999.96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell'illecito quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.

* * * * *

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai Reati sopra enucleati sono (cfr. Parte Generale, cap. 4):

- Investimenti per adeguamenti in materia ambientale;
- Investimenti per la produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica;
- Formazione finanziata del personale;
- In genere, ogni attività finalizzata alla erogazione di finanziamenti o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A., ovvero al rilascio da parte di soggetti pubblici di licenze, autorizzazioni, o ancora alla emissione di provvedimenti relativi a gare.

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie: un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico dell'indebita percezione o dell'indebita utilizzazione di agevolazioni finanziarie (quali contributi, mutui agevolati, finanziamenti) in danno ad enti pubblici tra i quali soprattutto lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali e la Comunità Europea.

Gli elementi oggettivi sono gli artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo.

E' necessario il conseguimento di un profitto inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore dell'agente o connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo; integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico.

L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico diretto od indiretto relativo all'inganno, al profitto, al danno. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero la prospettazione delle conseguenze possibili derivanti dalla propria condotta e relativa assunzione del rischio.

Le fattispecie indicate dall'art. 24 del Decreto sono riconducibili al reato di truffa, essendo o ipotesi criminose speciali o sussidiarie della stessa, diversificandosi da essa solo per alcuni elementi.

All'ente si applicherà la sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità.

Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

2. Funzione della Parte Speciale - Prima Sezione

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5, e Parte Speciale - Sezione Prima, cap. 1):

- Investimenti per la produzione, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione finanziata del personale, adeguamenti alla normativa in materia ambientale ed in genere, ogni attività che preveda la erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A.;
- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e con le Authorities in genere;
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi di legge in materia di produzione e distribuzione cinematografica, certificazioni e determinazioni in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione cinematografica, home video e di utilizzazione per le diverse modalità trasmissive, per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Risorse Umane e Processi (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, richiesta e godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, etc. ..., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici, etc.);
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- d) Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- e) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- f) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di *performance* difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di Rai Cinema sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

E' fatto espresso divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- b) effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Società e/o arrecare un danno o all'ente pubblico;

- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di scongiurare la commissione dei Reati di cui alla presente Sezione debbono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

1. previsione di operatori differenti nelle seguenti fasi del Processo Sensibile:
 - i) redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento, della sovvenzione, etc. ...;
 - ii) controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
 - iii) realizzazione dell'attività oggetto del finanziamento;
 - iv) predisposizione dei rendiconti dei costi;
2. formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Operazione Sensibile;
3. nomina da parte del vertice aziendale o del Dirigente a ciò delegato di un responsabile interno per ogni Operazione Sensibile;
4. corretta politica delle *passwords*, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico.

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di Rai Cinema sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Rai Cinema deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale;
2. I contratti tra Rai Cinema ed i Consulenti e Partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV e dalla funzione Legale e Societario della Società al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
3. Nessun pagamento oltre Euro 500 può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative;
4. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;
5. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al precedente punto 4 (presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
6. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento all'Amministratore Delegato o alla funzione aziendale da questa delegata, ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

6. I controlli dell'OdV

6.1. I responsabili interni

I Responsabili Interni sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascuna Operazione Sensibile, designati dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale, o dalle singole Aree cui in base alla organizzazione interna sia affidata la responsabilità del Processo Sensibile cui le Operazioni si riferiscono. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili Interni:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'Operazione di cui sono referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni Operazione Sensibile predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in un'apposita Scheda di Evidenza, secondo le linee guida indicate al successivo paragrafo 6.2;
- d) per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo predispongono Schede di Evidenza cumulative, salvo che emergano profili specifici;
- e) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Per ciascun Processo Sensibile è responsabile l'Area di riferimento, sulla base del sistema organizzativo descritto nella Parte Generale del Modello (cfr. par. 3.3.1). I Dirigenti responsabili hanno facoltà di affidare i compiti di Responsabile Interno a propri delegati, con apposito atto scritto.

Il Responsabile Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza del Modello, del seguente tenore: *"Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto e diffuso da Rai Cinema in adeguamento della stessa normativa; dichiara al riguardo che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate"*.

6.2 Le schede di evidenza

Le Schede di Evidenza redatte per ciascuna Operazione Sensibile debbono indicare quantomeno:

- a) i dati descrittivi dell'Operazione (oggetto, valore economico presunto, P.A. o altra controparte, termine finale o durata presunta);
- b) il nominativo del Responsabile Interno e degli eventuali sub Responsabili, con gli estremi della relativa nomina;
- c) i principali adempimenti relativi all'Operazione ed il suo esito;

- d) gli eventuali Consulenti o Partners coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, il corrispettivo riconosciuto, le eventuali condizioni particolari applicate) e l'attestazione rilasciata da ciascuno di essi di conoscenza ed adesione al Modello;
- e) gli altri elementi e circostanze attinenti l'Operazione che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del Modello (movimenti di denaro, modalità di pagamento, etc. ...).

E' onere del Responsabile Interno comunicare periodicamente all'OdV le Schede di Evidenza relative a ciascuna Operazione Sensibile, e curarne il successivo aggiornamento.

E' compito dell'OdV dotarsi di adeguate procedure e risorse per gestire un archivio informatico delle Schede di Evidenza, chiedendone la compilazione ai Responsabili Interni.

6.3 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 9 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

E' altresì compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni operative relative a:
 - l'adozione di procedure organizzative nel rispetto dei principi generali e delle caratteristiche di cui al cap. 4.1;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico

- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";

- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per Rai Cinema di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in Rai Cinema, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.